

Nuovo Modificato
16/7
28 ore 12,30



Allegato alla delibera ^{CC}
n° 85 del 31/07/08

COMUNE DI TARANTO

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

INDICE

- Art. 1 Obiettivo della definizione agevolata
- Art. 2 Soggetti interessati
- Art. 3 Anni d'imposta
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Condizione per la definizione agevolata
- Art. 6 Versamento del debito ICI
- Art. 7 Presentazione della documentazione della definizione agevolata
- Art. 8 Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell'Agenzia del Territorio
- Art. 9 Effetti del mancato perfezionamento della definizione agevolata
- Art. 10 Rateizzazione del debito ICI
- Art. 11 Valutazione dell'istanza di definizione agevolata
- Art. 12 Norme finali

IL DIRIGENTE
Dr. Simone Simeone



Art. 1 - Obiettivo della definizione agevolata

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della Legge n° 289 del 27 Dicembre 2002 (Legge Finanziaria 2003) e nell'ambito della potestà regolamentare prevista con le forme di cui al Decreto Legislativo n° 446 del 15 Dicembre 1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili pendenti alla data del 31-12-2007.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale relativamente:
 - a. ai fabbricati mai dichiarati in Catasto;
 - b. ai fabbricati dichiarati in Catasto in corso di costruzione ma ultimati;
 - c. ai fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità; precisando che i fabbricati strumentali all'attività agricola, anche se riportati in catasto fabbricati, se utilizzati da coltivatori agricoli, sono comunque esenti da imposta sui redditi dei fabbricati e dall'ICI;
 - d. ai fabbricati iscritti al Catasto con classamento non più coerente alla situazione di fatto, per esempio, a seguito di interventi di riqualificazione, ampliamento, frazionamento e fusione, ecc.;
 - e. ai fabbricati la cui variazione di destinazione d'uso non è stata dichiarata in Catasto;
 - f. ai fabbricati compresi in unità immobiliari censite nella Categoria E rispetto ai quali presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Sono compresi nella definizione agevolata anche i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che pur non avendo attualmente la proprietà dell'immobile, l'hanno comunque posseduto in passato nell'arco temporale 2003-2007, fermo restando che l'obbligo della presentazione della denuncia o variazione catastale all'Agenzia del Territorio spetta all'attuale proprietario;

Art. 3 – Anni d'imposta

Gli anni d'imposta che rientrano nella definizione agevolata decorrono dall'anno successivo all'anno di realizzazione degli interventi ovvero delle modificazioni intervenute e comunque compresi nel periodo temporale 2003-2007.

Art. 4 – Esclusioni

Non può applicarsi la definizione agevolata:

- a. sui carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale;
- b. sulle controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere state definite;
- c. agli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione, ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo;
- d. sui rapporti tributari relativi agli anni d'imposta precedenti al 2003;

IL DIRIGENTE
Dr. Simona Simeone

- e. agli immobili per i quali il Comune, alla data di pubblicazione del presente regolamento, ha già comunicato al soggetto passivo l'inizio del procedimento o ha già notificato l'avviso di accertamento;
- f. agli immobili per i quali il Comune ha notificato una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5 – Condizione per la definizione agevolata

- 1. Per avvalersi della definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili, i soggetti interessati devono presentare all'Agenzia del Territorio di Taranto gli atti di attribuzione/aggiornamento catastale redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, (DOCFA) con l'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione;
- 2. Il modello DOCFA dovrà essere presentato presso gli sportelli dell'Agenzia del Territorio di Taranto o in via telematica dai professionisti abilitati entro il termine perentorio di venerdì 31 ottobre 2008;

Art. 6 - Versamento del debito ICI

- 1. Entro venerdì 28 novembre 2008, a pena di decadenza e per perfezionare la definizione agevolata, i contribuenti interessati, dopo aver calcolato l'imposta dovuta sulle annualità arretrate per ogni singolo immobile oggetto della definizione agevolata, applicando l'aliquota e le detrazioni deliberate per ciascun anno d'imposta, in relazione al tipo di utilizzo dell'immobile, all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero alla differenza d'imposta nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, devono:
 - a. effettuare il versamento delle somme dovute separatamente per ciascun anno d'imposta, utilizzando i bollettini "ICI", indicando nella casella riferita all'anno d'imposta i seguenti codici:
 - anno d'imposta 2003 codice 33;
 - anno d'imposta 2004 codice 34
 - anno d'imposta 2005 codice 35
 - anno d'imposta 2006 codice 36
 - anno d'imposta 2007 codice 37barrando la casella "ravvedimento";
per i versamenti effettuati mediante il modello F24 deve essere barrata la casella "ravvedimento" ed indicare il primo anno d'imposta oggetto della definizione agevolata;
 - b. versare solo l'imposta pura, senza sanzioni ed interessi;
- 2. Il versamento dell'imposta, ovvero del conguaglio per maggiore ICI rispetto all'acconto versato, per l'annualità 2008 dovuta alla definizione agevolata, deve essere versato con il saldo di dicembre 2008.

Art. 7 – Presentazione della documentazione della definizione agevolata

- 1. Per usufruire della definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili, i soggetti interessati, dopo aver versato l'imposta arretrata, devono presentare al Comune:

IL DIRIGENTE

Dr. Simona Simone

- a. l'istanza di definizione agevolata utilizzando esclusivamente l'apposito modulo predisposto dal Comune;
- b. il modello di dichiarazione ICI con l'annotazione "Definizione agevolata ICI";
- c. la copia della ricevuta di presentazione del DOCFA rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
- d. la copia delle ricevute del versamento delle somme dovute, effettuato mediante bollettino oppure attraverso il modello "F24";

2. La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata entro e non oltre martedì 16 dicembre 2008 mediante consegna diretta presso l'Ufficio ICI del Comune di Taranto oppure mediante la spedizione per posta raccomandata (in questo caso farà fede la data del timbro di spedizione).

Art. 8 - Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell'Agenzia del Territorio

1. Il Comune provvede alla verifica della documentazione prodotta a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute applicando gli interessi e le sanzioni di legge;
2. Nel caso di verifica negativa da parte dell'Agenzia del Territorio del modello DOCFA presentato, il Comune procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 9 - Effetti del mancato perfezionamento della definizione agevolata

1. I soggetti interessati decadono dal diritto alla definizione agevolata nel caso non indicano, o sia indicata in modo infedele, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero omettano il versamento del tributo. La decadenza comporta l'attivazione di tutta la procedura prevista dai commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004, che dovrà avvenire con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
2. In caso di errore commesso nell'effettuazione ovvero nella compilazione del versamento, ritenuto sanabile ad insindacabile giudizio del Comune, la regolarizzazione è considerata perfezionata a condizione che l'interessato versi la differenza e rimuova l'irregolarità entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con raccomandata AR da parte del Comune;

Art. 10 - Rateizzazione del debito ICI

1. Per importi complessivi pari o superiori € 300,00, sommando tutte le annualità arretrate a carico del singolo soggetto passivo persona fisica per la definizione agevolata, è prevista la rateizzazione del pagamento come segue:
 - a. per importi complessivi fino a € 900,00 - versamento in tre rate bimestrali di uguale importo;
 - b. per importi complessivi superiori a € 900,00 - versamento in cinque rate bimestrali di uguale importo;

IL DIRIGENTE
Dr. Simone Simeone

2. Per importi complessivi pari o superiori a € 600,00, sommando tutte le annualità arretrate a carico del singolo soggetto passivo persona giuridica per la definizione agevolata, è prevista la rateizzazione del pagamento come segue:
 - a. per importi complessivi fino a € 1.800,00 - versamento in tre rate bimestrali di uguale importo;
 - b. per importi complessivi superiori a € 1.800,00 - versamento in cinque rate bimestrali di uguale importo;
 - c. per importi complessivi superiori a € 10.329,00 – previa richiesta da parte del soggetto passivo, può concessa una rateizzazione superiore ad un anno in rate bimestrali di uguale importo, la cui ultima rata non potrà avere scadenza oltre il 30 aprile 2010. In tal caso, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro e non oltre venerdì 31 ottobre 2008, unitamente ad un'idonea garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia è rilasciata o da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P., e contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione;
3. La prima rata della rateizzazione, nel caso ricorrano i presupposti innanzi indicati, deve essere versata entro venerdì 28 novembre 2008, a pena di decadenza. Il mancato versamento preclude il perfezionamento della definizione agevolata;
4. Dalla seconda rata dovranno essere applicati gli interessi stabiliti dal Comune, decorrenti dalla data di pagamento della prima rata fino alla data dell'effettivo pagamento;
5. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima costituisce titolo per la riscossione coattiva, con aggravio della sanzione prevista per il tardivo versamento.

Art. 11 - Valutazione dell'istanza di definizione agevolata

1. Il Comune, con termine ultimo del 31 dicembre 2013, comunica all'interessato, con provvedimento motivato, il rigetto dell'istanza di definizione agevolata nell'ipotesi di accertata infedeltà dei dati contenuti ovvero di omissione o insufficienza del versamento, ed avvia la procedura di accertamento. Decorso tale termine, l'istanza di definizione agevolata si intende accolta a tutti gli effetti.
2. In caso di non accoglimento dell'istanza di definizione agevolata le somme versate per le annualità non più accertabili non vengono rimborsate, mentre si considereranno acconti le somme versate per ciascuna annualità di imposta rispetto agli importi dovuti in base agli accertamenti definitivi.
3. In caso di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata il Comune non può attivare la procedura di accertamento relativamente agli immobili e agli anni di imposta oggetto di definizione agevolata.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, in quanto trattasi della disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, deve farsi riferimento al Regolamento comunale ICI, per quanto applicabile.

IL DIRIGENTE
Dr. Simone Simeone

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.


IL DIRIGENTE
Dr. Simone Simeone